



## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE (DPC)

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026)

Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Amministrazione Provincia di Chieti**

c.a. *dott. Francesco Tarricone*

[protocollo@pec.provincia.chieti.it](mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it)

**p.c.**

**SUAP Chietino-Ortonese**

[suapchietinortonese@legalmail.it](mailto:suapchietinortonese@legalmail.it)

**Ditta Appalti Engineering S.r.l.**

[info@pec.appaltiengineering.it](mailto:info@pec.appaltiengineering.it)

**Oggetto:** Ditta **Appalti Engineering S.r.l.** – Procedimento istruttorio *autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Chieti in Via Ponte delle Fascine* **Richiesta urgente di chiarimenti.**

In ordine alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto e alle eccezioni sollevate nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi dal Comune di Chieti in merito alla applicazione dei criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), risulta dirimente definire se l'autorizzazione in possesso della Ditta **Appalti Engineering S.r.l** sia in corso di validità.

Occorre preliminarmente ricordare che in sede di Comitato CCR-VIA è stata valutata la compatibilità ambientale dell'istanza *de qua* ed è stato formulato il Giudizio n° 3800 del 15.12.2022 favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA . Per quanto attiene ai **criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti**, si evidenzia che gli stessi sono riportati nel Capitolo 18 del vigente PRGR.

Segnatamente il PRGR chiarisce che la metodologia per l'individuazione di aree idonee per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti è *referita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono:*

- *nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;*
- *nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;*
- *cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente. La stessa procedura è applicabile anche alla "modifica degli impianti esistenti" dove con tale definizione si intende:*
- *la modifica dell'autorizzazione esistente che implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;*
- *la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);*
- *la modifica delle modalità di funzionamento di un impianto (a titolo esemplificativo la variazione dei CER con inclusione di CER "pericolosi" pur in una situazione di invarianza*

*quantitativa dei rifiuti trattati) che determini una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell'impianto;*

- *la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.*

Nel PRGR è specificato altresì che ***per modifiche ad impianti esistenti che non ricadano nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i criteri localizzativi descritti nel presente capitolo...*** omissis *...Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.*

Ebbene, la Ditta Appalti Engineering S.r.l. esercita attività di edilizia stradale pubblica e privata, produzione di conglomerati bituminosi, recupero materiali, in forza dell' A.U.A. adottata dalla Provincia di Chieti con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 02.03.2016, rilasciata dal SUAP Chietino-Ortonese con provvedimento unico conclusivo n. 21 del 25.07.2016 (scadenza 25.07.2031), per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- *lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Convenzione con il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescar Alento Foro in data 09/11/2015.*
- *lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 - Allegato 2 Emissioni in atmosfera alla Det Dir. Provincia di Chieti n. 123 del 02.03.2016, con allegato parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA reso in sede di Conferenza di Servizi del 17.09.2015 e confermato con successiva nota prot. n. 8322 del 18.11.2015 con riferimento al QRE datato 21.09.2015.*
- *lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scheda di iscrizione al RIP n. 164/2008.*

In ordine alla comunicazione ex articolo 216 del D.Lgs. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti classificati con codice EER 17.03.02 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui al codice 170301*", come dichiarato con nota agli atti del scrivente SGRB-dpc026 con prot. n. RA/81712 del 26.02.2024, la Ditta Appalti Engineering srl ha presentato - in data 30.11.2018 - richiesta di adeguamento al D.M. 69/2018 "*Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso -Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006*", dunque entro i termini indicati all'art. 6 del regolamento medesimo. Detto art. 6 stabilisce, inoltre, che "*Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4*". Rispetto a tale problematica i lavori delle CdS hanno ampiamente trattato le condizioni di efficacia o inefficacia *ope legis* del titolo autorizzativo per la matrice rifiuti in ambito AUA; e si rileva che nella seduta del 07.06.2024 il rappresentante di codesta Amministrazione – dott. Tarricone dichiarava che l'Ente provinciale (in qualità di A.C. per il titolo autorizzativo di cui all'art. 1 co. 3 lett. g) del D.P.R. n. 59/2013) «...ha più volte **comunicato** l'inefficacia della nuova comunicazione in art. 216 effettuata nell'ambito AUA...».

Con nota prot. n. RA/277343 del 04.07.2027, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 ha chiesto al SUAP, soggetto competente al rilascio dell'AUA all'interno del Procedimento Unico previsto dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'attività della Ditta in questione.

In riscontro alla suddetta richiesta il SUAP, con nota prot. 0922 del 06.08.2024, chiarisce che «...stante l'esclusiva competenza del SUAP quale modulo di semplificazione procedimentale a servizio degli Enti ed Autorità competenti, si ritiene necessario riferirsi a tutti gli enti in indirizzo per la verifica dei titoli abilitativi in loro possesso relativi all'attività esercitata dalla APPALTI ENGINEERING SRL e alle procedure attualmente instaurate...».

Per quanto premesso e per ciò che attiene alla vigenza dell'AUA, segnatamente al titolo abilitativo di cui all'art. 3 co. 1, del D.P.R. n.59/2013 - lettera g), anche a suffragio della posizione assunta da codesta

Amministrazione nel corso delle CdS, non risulta agli atti di questo Servizio l'emanazione di un provvedimento esplicito di divieto di attività di recupero rifiuti riferito allo stabilimento di che trattasi, né l'attivazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 216 co. 4 del D.Lgs. 152/06, che testualmente recita «*la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione*».

Si chiede pertanto alla Provincia di Chieti di voler fornire, nel più breve tempo possibile ed al fine di consentire a questa A.C. di completare il procedimento istruttorio in oggetto e, per l'effetto, di riprendere i lavori della CdS decisoria, i necessari chiarimenti utili a stabilire univocamente la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti della Ditta Appalti Engineering S.r.l..

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Geol. Lorenzo Ballone  
(Firmato elettronicamente)

**La Dirigente del Servizio**

Avv. Nunzia Napolitano  
(Firmato digitalmente)

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 5B69E7EB76B674EA19A91D3C85D3A30F274B185E808C57F7D6E30D3DC19E7A3E

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Posta in partenza  
Numero protocollo 0408506/24  
Data protocollo 22/10/2024

**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RACXJHI-163940

**PASSWORD** AvbJU

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

